

Le figure del datore di lavoro, del preposto e dell'RLS alla luce dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale

Bologna, 27 maggio 2026



Avv. Alessandro Passaro

Direttore Ufficio Legale Gruppo “Scienze Forensi” - Università di Siena
Responsabile Ufficio Legale A.N.CO.R.S.



Una vigile e provvida paura è la madre della sicurezza (Edmund Burke)





**Sicurezza
sul lavoro,
priorità
per il
futuro**



A.N.CO.R.S.

**Associazione Nazionale Consulenti e
Responsabili della Sicurezza sul Lavoro
Sindacato Datoriale**

€ . B . N . U .
Ente Bilaterale Nazionale di Unione

ISCRITTO NEL REPERTORIO NAZIONALE DEGLI ORGANISMI PARITETICI
PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI AL N. 15



CONFASSOCIAZIONI
Sicurezza

- **Denunce infortunio sul lavoro:**
597.710
(+1,4% rispetto al 2024)
- **Morti sul lavoro: 1.093 (quasi 3 morti al giorno!)**
(+0,3% rispetto al 2024)
- **Denunce malattie professionali: 98.463**
(+11,3% rispetto al 2021)

Periodo Gen-Dic 2025

Fonte: Osservatorio INAIL





ISCRITTO NEL REPERTORIO NAZIONALE DEGLI ORGANISMI PARITETICI
PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI AL N. 15



I reati in materia di sicurezza sul lavoro

- Art. 437 C.p. - Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro
- Art. 451 C.p. - Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro

- Normativa speciale

D.Lgs. 81/2008 (“Testo Unico”) “reati propri”, di carattere contravvenzionalr, puniti con l’arresto o l’ammenda

D.Lgs. 230/1995 (Radioprotezione)

D.Lgs. 151/2001 (Tutela lavoratrici madri)

D.Lgs. 66/2003 (Lavoro notturno e a turni)

D.Lgs. 325/1999 e 262/2000 (Tutela minori)

Codice Civile

Art. 2087 Tutela delle condizioni di lavoro (Art. 589 C.p. - Omicidio colposo e Art. 590 C.p. - Lesioni personali colpose)



Articolo 2087 c.c. – Tutela delle condizioni di lavoro

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

“Norma di chiusura” che consente di comprendere tutte le condotte negligenti od imperite del datore di lavoro, secondo criteri di “fattibilità tecnica” delle cautele eventualmente omesse (Corte Cost. 127/1990).



“Condizioni di lavoro”: formula che ricomprende non solo le azioni e le attività finalizzate all’espletamento della singola mansione e all’adempimento della prestazione lavorativa da parte del singolo lavoratore, ma anche la salubrità dell’ambiente di lavoro, nella sua accezione più ampia (come poi il testo della norma chiarisce parlando di personalità morale).

“Particolarità del lavoro”: le misure a presidio della salute e della sicurezza voluti dal legislatore devono essere oggetto di studio ed analisi che li adattino ai rischi specifici presentati dalla singola lavorazione e alle procedure lavorative man mano adottate.

“Esperienza”: deve essere previsto un sistema di prevenzione adatto a fronteggiare i rischi che concretamente emergono dal vissuto quotidiano dell’organizzazione lavorativa (ad esempio, incidenti che non si sono tradotti in veri e propri infortuni e/o ogni altra anomalia che si sia manifestata).



“**Tecnica**”: impone al datore di lavoro di adottare le tecnologie e gli strumenti di tutela più efficaci disponibili sul mercato, adattandoli man mano ai continui progressi.

Da qui deriva il controverso criterio della “**massima sicurezza tecnologicamente possibile**”.

Il datore di lavoro è tenuto ad adottare, oltre alle misure espressamente previste, anche le misure di sicurezza cosiddette “innominate”, che appaiano ragionevoli e necessarie secondo gli standard di sicurezza normalmente osservati e generalmente praticati, la cui efficacia risulti come dato acquisito dallo stato della scienza e della tecnica e che siano conformi alla diligenza professionale (**Cass. Pen. 39169/2025**, sul solco tracciato da Cass. Civ. 12445/2006 e 2445/2006).



Bilanciamento diritti del lavoratore con diritto del datore di lavoro al corretto esercizio dell'impresa e della libertà di iniziativa economica.

Corte Cost. 85/2013

Corte Cost. 58/2018 «...il legislatore ha finito col privilegiare in modo eccessivo l'interesse alla prosecuzione dell'attività produttiva, trascurando del tutto le esigenze di diritti costituzionali inviolabili legati alla tutela della salute e della vita stessa (artt. 2 e 32 Cost.), cui deve ritenersi inscindibilmente connesso il diritto al lavoro in ambiente sicuro e non pericoloso (art. 4 e 35 Cost.)»



Ed allora, sulla base di tali considerazioni e dal quadro normativo generale, già emerge chiara la sussistenza in capo al datore di lavoro della c.d. posizione di garanzia: tale posizione la si desume dall'art. 40 c.p. laddove, in tema di nesso causale, si stabilisce che “non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”. Ed infatti, “il datore di lavoro è sempre e comunque responsabile per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l'integrità psico-fisica del lavoratore” (Cass. Civ. 27913/2020).



Valutazione dei rischi

Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.



L'analisi corretta dei rischi riveste un momento di centrale importanza cui ruotano attorno molteplici adempimenti, rappresentando la primaria misura generale di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza (art. 15), al fine di raggiungere l'obiettivo dell'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione alla fonte.

La valutazione dei rischi è il primario obbligo del datore di lavoro non delegabile (art. 17) e si concretizza nella redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR).

Vi è colpa del datore di lavoro, non solo per l'omessa redazione del DVR, ma anche per il suo mancato, insufficiente o inadeguato aggiornamento oppure per l'omessa valutazione della individuazione degli specifici pericoli a cui i prestatori di lavoro siano sottoposti in relazione alle diverse mansioni (Cass. Pen. 14579/2026).



A.N.CO.R.S.

**Associazione Nazionale Consulenti e
Responsabili della Sicurezza sul Lavoro
Sindacato Datoriale**



ISCRITTO NEL REPERTORIO NAZIONALE DEGLI ORGANISMI PARITETICI
PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI AL N. 15



❑ Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori

L'attuale sistema prevenzionistico attribuisce a ciascun lavoratore l'obbligo di prendersi cura della propria sicurezza ed ella propria salute (il lavoratore è soggetto attivo della propria sicurezza).

L'infortunio occorso al lavoratore a seguito di condotta imprudente ed arbitraria, eccedente la normale prestazione lavorativa richiesta, determinata da impulsi puramente personali, non costituisce comportamento colpevole del datore di lavoro con violazione dell'art. 2087 c.c. (Cass. Civ. 1312/2014).

Il datore di lavoro, e, in generale, il destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, cioè il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli (al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro) o rientri nelle proprie mansioni ma sia consistito in qualcosa radicalmente lontano dalle ipotizzabili e prevedibili imprudenti scelte del lavoratore nell'esecuzione del lavoro (Cass. Pen. 8088/2019).



In tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia» (Cass. Pen. 35934/2019).

La condotta ascrivibile a terzi interrompe il nesso causale che rende imputabile il datore di lavoro per l'evento occorso al lavoratore ove non vi sia prova della sua conoscenza o della sua colpevole ignoranza (Cass. Pen. 20833/2019).



In tema di infortuni sul lavoro, in presenza di una prassi dei lavoratori elusiva delle prescrizioni volte alla tutela della sicurezza, non è ravvisabile la colpa del datore di lavoro, sotto il profilo dell'esigibilità del comportamento dovuto omesso, ove non vi sia prova della sua conoscenza, o della sua colpevole ignoranza, di tale prassi (Cass. Pen. 32507/2019).



A.N.CO.R.S.

Associazione Nazionale Consulenti e
Responsabili della Sicurezza sul Lavoro
Sindacato Datoriale



ISCRITTO NEL REPERTORIO NAZIONALE DEGLI ORGANISMI PARITETICI
PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI AL N. 15



“In tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro che, dopo avere effettuato una valutazione preventiva del rischio connesso allo svolgimento di una determinata attività, ha fornito al lavoratore i relativi dispositivi di sicurezza ed ha adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, non risponde delle lesioni personali derivate da una condotta esorbitante ed imprevedibilmente colposa del lavoratore (in motivazione la Corte di cassazione ha precisato che il sistema della normativa antinfortunistica si è evoluto passando da un modello “iperprotettivo”, interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro, quale soggetto garante investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori, ad un modello “collaborativo” in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori)” (Cass. Pen. 836/2022).



A.N.CO.R.S.

**Associazione Nazionale Consulenti e
Responsabili della Sicurezza sul Lavoro
Sindacato Datoriale**



ISCRITTO NEL REPERTORIO NAZIONALE DEGLI ORGANISMI PARITETICI
PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI AL N. 15



CONFASSOCIAZIONI
Sicurezza

Prassi incaute e formazione

“Allorché il lavoratore sia addetto a svolgere funzioni per le quali non ha ricevuto adeguata formazione (come nella specie, quando la “fluidità” di tali mansioni non consente di definire in modo preciso il suo profilo professionale), quando questi ponga in essere comportamenti imprudenti (smontaggio di un circuito idraulico a cassone alzato), non può dirsi che gli eventi letali che ne conseguono sono il frutto di condotte anomale ed imprevedibili, in quanto la imperizia del comportamento è direttamente ricollegabile alla sua mancata formazione ed informazione” (Cass. Pen. 11112/2011).

“... il comportamento imprudente dei lavoratori non adeguatamente formati non esenta mai il datore di lavoro” (Cass. Pen. 39765/2015).



ISCRITTO NEL REPERTORIO NAZIONALE DEGLI ORGANISMI PARITETICI
PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI AL N. 15



Responsabilità penale del datore di lavoro per non aver predisposto adeguati corsi specifici per quel determinato utilizzo del tornio che comunque era una operazione altamente rischiosa in quanto svolta con una tela smerigliata del tutto inadatta in quanto priva del porta-tela e addirittura sfilacciata (Cass. Pen. 831/2022).

Articolo 19 - Obblighi del preposto

L. 215/2021 lett. f-bis): dovere, in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, **se necessario, di interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, di segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate (segnalazione e interruzione attività).**

N.B. Il preposto non è chiamato a rispondere in quanto delegato dal datore di lavoro, bensì a titolo diretto e personale per l'inosservanza di obblighi che allo stesso direttamente fanno capo (Cass. Pen. 3483/2007).



A.N.CO.R.S.

**Associazione Nazionale Consulenti e
Responsabili della Sicurezza sul Lavoro
Sindacato Datoriale**



ISCRITTO NEL REPERTORIO NAZIONALE DEGLI ORGANISMI PARITETICI
PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI AL N. 15



È stato dunque per l'omissione della vigilanza (consentendo l'utilizzo di prassi incaute a lui conosciute) che è ascritta la responsabilità al preposto al quale si era imputato di non aver predisposto le opportune precauzioni per scongiurarne l'utilizzo nonché non sorvegliando l'operato dei dipendenti (Cass. Pen. 1683/2020).

In tema di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, ciascuno dei titolari della posizione di garanzia, ove ve ne siano più d'uno, è destinatario, per intero, dell'obbligo di tutela imposto «ex lege», sicché l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile a ogni singolo garante. (Fattispecie in cui l'indicazione del responsabile di stabilimento, volta a fare adottare prassi elusive della disciplina prevenzionale è stata ritenuta inidonea ad esonerare da responsabilità i soggetti a lui sottoposti, incombendo su caporeparto, capoturno e vice-capoturno l'onere di non uniformarsi e di denunciare l'esistenza di prassi rischiose per l'incolumità dei lavoratori) (Cass. Pen. 10460/2025).

La tolleranza di comportamenti pericolosi equivale a colpa, e il preposto ha l'obbligo non solo di vigilare, ma di interrompere l'attività e informare i superiori (Cass. Pen. 28427/2025).

Il preposto è titolare di una posizione di garanzia e risponde degli infortuni occorsi ai lavoratori quando non vigila adeguatamente sul rispetto delle norme antinfortunistiche (Cass. Pen. 32520/2025).



A.N.CO.R.S.

**Associazione Nazionale Consulenti e
Responsabili della Sicurezza sul Lavoro
Sindacato Datoriale**



ISCRITTO NEL REPERTORIO NAZIONALE DEGLI ORGANISMI PARITETICI
PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI AL N. 15



Responsabilità penale dell'RLS

Il D.Lgs. n. 81/2008, pur prevedendo gli obblighi dell'RLS (art. 50), non prevede sanzioni amministrative o penali.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza risponde per un infortunio (in concorso con il datore di lavoro) se ha ommesso di promuovere l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare salute e sicurezza dei lavoratori (Cass. Pen. 38914/2023).

Da sottolineare che, nello stesso procedimento penale, è stata registrata l'assoluzione dell'RSPP imputato per gli stessi reati posti a carico del datore di lavoro.

Il lavoratore di una ditta pugliese è intento a riporre un pesante carico al quarto livello di una scaffalatura. Durante le operazioni di stoccaggio, dopo avere trasportato, a mezzo di un carrello elevatore, un carico di tubolari di acciaio, sceso dal carrello elevatore ed arrampicatosi sullo scaffale per meglio posizionare il carico, veniva schiacciato sotto il peso dei tubolari (Corato, 1.7.2011).



ISCRITTO NEL REPERTORIO NAZIONALE DEGLI ORGANISMI PARITETICI
PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI AL N. 15



Come sarà puntualmente ricostruito nel dibattimento di primo grado, sale (come molti altri colleghi) sul carrello elevatore senza alcuna formazione e/o specifico addestramento.

La vittima è geometra, ma muore con indosso gli abiti da lavoro di un metalmeccanico.

a) Il primo grado

L'affermazione di responsabilità penale cui approda il giudice di prime cure (nonostante la richiesta di assoluzione del PM) – è lapidaria: «La responsabilità del (...) va affermata sia alla luce delle medesime considerazioni [svolte per il datore, per la sua funzione di garanzia] sia di R.S.L., atteso che (...) egli nella precipua veste rivestita, e pur essendo bene a conoscenza di tutta la situazione descritta non abbia fatto nulla, pur a conoscenza anche della nota invitata dal [RSPP] e tenuto conto della piena consapevolezza della situazione di controllo evidentemente discendente anche dal ruolo di responsabile per la sicurezza dei lavoratori, affinché venissero sollecitate e/o adottate le necessarie contromisure affinché l'evento, del tutto prevedibile ed evitabile, si verificasse».



A.N.CO.R.S.

Associazione Nazionale Consulenti e
Responsabili della Sicurezza sul Lavoro
Sindacato Datoriale



ISCRITTO NEL REPERTORIO NAZIONALE DEGLI ORGANISMI PARITETICI
PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI AL N. 15



b) Il secondo grado

La Corte di appello di Bari, nel ritenere “del tutto condivisibili le conclusioni cui perveniva il Tribunale (...) in merito alla sussistenza in capo a (...) della posizione di garanzia e dunque della ipotizzabilità a suo carico di una cooperazione colposa nella condotta omissiva posta in essere dal legale rappresentante dell’azienda, rivestendo (...) non solo il ruolo di responsabile dei lavoratori ma anche di membro del Consiglio di amministrazione della (...), puntualizza: «Come noto, il d.lgs 81/08, all’art. 50 ha disciplinato tra le varie figure aziendali quella del Responsabile dei lavoratori per la sicurezza”, risultando nella specie che il predetto “non ha in alcun modo ottemperato ai compiti che gli erano attribuiti dalla legge, consentendo che (...) fosse adibito a mansioni diverse (...) senza aver ricevuto alcuna adeguata formazione, non sollecitando in alcun modo l’adozione da parte del responsabile dell’azienda di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori”.



A.N.CO.R.S.

**Associazione Nazionale Consulenti e
Responsabili della Sicurezza sul Lavoro
Sindacato Datoriale**



ISCRITTO NEL REPERTORIO NAZIONALE DEGLI ORGANISMI PARITETICI
PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI AL N. 15



c) Il giudizio di cassazione

Responsabilità datore di lavoro

“Perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia”, e “perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un ‘rischio eccentrico’, con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questo abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante”.

AMBIENTE LAVORO BOLOGNA, 26-28 maggio 2026



A.N.CO.R.S.

**Associazione Nazionale Consulenti e
Responsabili della Sicurezza sul Lavoro
Sindacato Datoriale**



ISCRITTO NEL REPERTORIO NAZIONALE DEGLI ORGANISMI PARITETICI
PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI AL N. 15



Responsabilità RLS

Richiamati i compiti che l'art. 50 ha attribuito al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la Corte territoriale ha osservato come l'imputato non avesse in alcun modo ottemperato ai compiti che gli erano stati attribuiti per legge, consentendo che l'infortunato fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali, senza aver ricevuto alcuna adeguata formazione e non sollecitando in alcun modo l'adozione da parte del responsabile dell'azienda di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori, nonostante le sollecitazioni in tal senso formulate dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione.



D. Lgs. 231/2001 - Responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato (impropriamente detta responsabilità penale degli enti)

- Tale responsabilità di natura amministrativa sorge in capo all'ente a fronte della commissione di una condotta penalmente illecita da parte di un soggetto ad essa intraneo.
- Nel caso di incidente per violazione delle norme antinfortunistiche risponderà anche l'ente qualora si accerti un risparmio di risorse economiche dovuto alla mancata predisposizione delle misure di prevenzione o delle misure cautelari (Cass. Pen. 2848/2021).
- Posto che nei delitti colposi l'interesse o vantaggio per l'ente non deve riferirsi all'evento del reato, ma deve riguardare unicamente la condotta, il criterio di imputazione oggettiva è integrato anche da un esiguo, ma oggettivamente apprezzabile, risparmio di spesa, collegato all'inosservanza, pur non sistematica, delle cautele per la prevenzione degli infortuni riguardanti un'area rilevante di rischio aziendale. La colpa di organizzazione deve intendersi in senso normativo ed è fondata sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali" (Cass. Pen. 18410/2025).



A.N.CO.R.S.

**Associazione Nazionale Consulenti e
Responsabili della Sicurezza sul Lavoro
Sindacato Datoriale**



ISCRITTO NEL REPERTORIO NAZIONALE DEGLI ORGANISMI PARITETICI
PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI AL N. 15



Grazie per l'attenzione



ISCRITTO NEL REPERTORIO NAZIONALE DEGLI ORGANISMI PARITETICI
PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI AL N. 15



TEST FINALE



A.N.CO.R.S.

**Associazione Nazionale Consulenti e
Responsabili della Sicurezza sul Lavoro
Sindacato Datoriale**



ISCRITTO NEL REPERTORIO NAZIONALE DEGLI ORGANISMI PARITETICI
PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI AL N. 15



CONFASSOCIAZIONI
Sicurezza